

CRALSAN GIOVANNI MOLINETTE APS ETS

Denominazione: CRAL SAN GIOVANNI MOLINETTE

Sede: VIA SANTENA 1, 10126 TORINO

Codice fiscale: 80097150017

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Il giorno **20/11/2023**, alle ore **16:30**, in **Via Santena 1 - 10126 Torino (TO)**, presso la sede associativa si è riunita l'Assemblea dell'ente "CRAL SAN GIOVANNI MOLINETTE", per discutere e deliberare in merito al seguente:

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 1 - Commissione Elettorale

1. Alle varie operazioni di rinnovo del consiglio direttivo, o membri di esso, presiede una Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Alla Commissione Elettorale si riconoscono pieni poteri decisionali in materia di elezioni, compreso decisioni su eventuali ricorsi.
1. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo uscente o dimissionario ed è composta da tre membri, più un supplente, tra i soci ordinari che abbiano comunicato la propria disponibilità.
2. La Commissione Elettorale non può essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente o dimissionario, soci con cariche sociali e/o da candidati alle elezioni del consiglio direttivo o altre cariche associative.
3. La Commissione Elettorale dovrà insediarsi almeno **8 giorni prima** la data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci ed eleggere nella prima seduta, al suo interno, un Presidente.
3. La Commissione Elettorale si occuperà del conteggio dei voti, compilazione dei relativi verbali e proclamazione del risultato elettorale.

Art. 2 - Soci Elettori

1. L'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 13, comma 4 dello Statuto, dovrà essere convocata dal Presidente dell'Associazione con almeno 8 giorni di anticipo.
2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno **30 (trenta) giorni nel libro degli associati**, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno **30 (trenta) giorni** nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.
5. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato è portatore di **un numero massimo di 3 (tre) deleghe**.

Art. 3 - Soci eleggibili

1. Sono soci eleggibili, a qualsiasi carica all'interno dell'associazione, ad eccezione di quanto previsto per l'Organo di Controllo (art. 23 dello statuto) e per l'Organo di Revisione (Art. 25 dello statuto) tutti i soci aventi un'anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno **30 (trenta) giorni**, in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 4 - Candidature

1. L'assemblea decide quali cariche sociali rinnovare.
2. La nomina dell'organo di Controllo e dell'Organo di Revisione sono facoltativi se non vengono superati i limiti previsti dalla normativa, così come stabiliti dall'articolo 23 dello Statuto per l'Organo di Controllo e dall'articolo 25 dello statuto per l'Organo di Revisione.
3. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali non prevedono liste e pertanto l'associato interessato a candidarsi, in regola ai sensi del precedente art. 3, ne fa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo.
4. Non è possibile effettuare la propria candidatura per più di un Organismo da eleggere.
5. I candidati all'Organo di Controllo e all'Organo di Revisione Legale non possono essere associati e debbono avere i requisiti previsti dalla Legge, così come richiamati dall'articolo 23 dello statuto per l'Organo di Controllo e dall'articolo 25 dello statuto per l'Organo di Revisione.
6. L'elenco dei candidati in lista sarà rigorosamente in ordine alfabetico.
7. Le candidature dovranno essere presentate a partire **dal giorno successivo alla indizione** delle elezioni ed entro **2 (due) giorni** antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 5 - Validità delle elezioni

1. L'Assemblea ordinaria per le elezioni, in **prima convocazione** è validamente costituita con la presenza della **metà più uno degli associati**; in **seconda convocazione** è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a **maggioranza dei voti degli associati presenti**, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 6 - Modalità di svolgimento e validità delle elezioni

1. Le elezioni avverranno a **scrutinio palese** e saranno interamente gestite dalla Commissione Elettorale.

2. Per esercitare il diritto di voto il socio avente diritto al voto deve presentarsi munito di tessera associativa e di valido documento di identità. (basterà il semplice Badge per i dipendenti della ASL Città di Torino). In caso di voto per delega questa deve essere compilata correttamente in ogni sua parte.
3. Ad ogni elettore verrà consegnata la **SCHEDA elettorale a lui intestata (voto palese)** con indicazione dell'elenco alfabetico dei candidati.
4. Ogni **SCHEDA elettorale** deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di almeno un componente della commissione elettorale.
5. **Il voto è palese e viene espresso barrando il nominativo prescelto.** Dovranno essere predisposte dalla Commissione elettorale apposite urne che dovranno contenere le schede prima dello scrutinio.

Art. 7 - Proclamazione dei risultati

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione e i relativi candidati vincitori sulla base dei voti ricevuti.
2. Il numero dei candidati eletti è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Esso, secondo quanto stabilito dallo Statuto, va da **5 (cinque) a 7 (sette)** per il Consiglio direttivo; è di **3 (tre)** per l'Organo di Controllo; è di **1 (uno)** per l'Organo di Revisione.
3. I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'affissione sulla bacheca del Cral, all'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e sul sito Internet dell'Associazione.
4. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura delle operazioni elettorali a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8 - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo

1. I soggetti proclamati eletti si insedieranno nella prima riunione del Direttivo, successiva alle elezioni. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo verranno eletti:
 - Presidente
 - Vice Presidente
 - Segretario
 - Tesoriere

Torino, 20/11/2023